


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 luglio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERSO 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081



R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13: «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1996, n. 4.

Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle aziende USSL ed ospedaliere della Lombardia Pag. 4

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1996, n. 4.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 gennaio 1996, n. 1: «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996» Pag. 4

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 1.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto .. Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 10.

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 11.

Prima integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996» ... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 12.

Terza integrazione alla legge regionale 9 novembre 1995, n. 81: «Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette». Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 8.

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49: «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 9.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 10.

Modifica alla legge regionale 1° settembre 1995, n. 46 in materia di cave e torbiere. Proroga termini Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5: «Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1996, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 sulle procedure di programmazione Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 16.

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificate di varie leggi regionali Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 17.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35: «Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b».

Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 3.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a» e presentazione periodica al Consiglio regionale di una relazione sulle partecipazioni regionali che sostengono lo sviluppo universitario Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 4.

Modifica della legge regionale 5 maggio 1983, n. 14: «Istituzione di borse di studio per la frequenza del "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico" in Duino-Aurisina» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 5.

Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, applicazioni della legge n. 352 del 23 agosto 1993 Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1996, n. 8.

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6: «Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto» e successive modifiche e integrazioni Pag. 24

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1996, n. 5.

Condizioni per la concessione di servizi e contributi da parte della Regione e dei soggetti di cui al comma secondo dell'art. 16 dello Statuto regionale Pag. 24

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 16.

Promozione e tutela delle minoranze etniche-linguistiche di origine Greco-Albanese in Basilicata Pag. 25

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 17.

Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1996, n. 18.

Disposizioni transitorie per l'amministrazione degli enti strumentali sottoposti a gestione commissariale Pag. 28

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1996, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio triennale 1996-1998 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 2.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge 30 novembre 1994, n. 3 Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.

(Pubblicata nel 1^o supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1996)

(Omissis).

96R0270

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13: «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia»

(Pubblicata nel 1^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 22 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia» è così modificata ed integrata:

a) all'art. 1, comma 2, ultimo capoverso, dopo le parole «anno 1995» sono aggiunte le parole: «e l'anno 1996»;

b) all'art. 6, comma 1, le parole «con decorrenza dall'anno 1996» sono sostituite dalle parole: «con decorrenza dall'anno 1997»;

c) l'art. 6, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. L'aggiudicazione avverrà sulla base dei criteri previsti dall'art. 34, lett. a), della direttiva CEE 93/38 del 14 giugno 1993, recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158»;

d) l'art. 11, comma 1, primo capoverso, è sostituito dal seguente:

«1. La regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, fino a un importo massimo di 120 miliardi mutuabili ai sensi della stessa legge 204/1995, con ammortamento decennale decorrente dall'esercizio finanziario 1996»;

e) dopo l'art. 11, comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per le minori entrate derivanti, nell'anno 1996, alle aziende di trasporto pubblico locale dalle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, la regione dispone una spesa di L. 8.000.000.000, da ripartirsi fra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale urbano e interurbano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 45. La regione provvede altresì per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, anno 1996, ad integrare le risorse relative al fondo nazionale trasporti indicate nella tabella esplicativa dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario» (tabella B), allegata al disegno di legge collegato al progetto di legge finanziaria 1996, con la somma di L. 75.000.000.000»;

f) all'art. 11, comma 3, le parole «decreto-legge 28/1995» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204»;

g) l'art. 11, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. La regione, a decorrere dalla seconda annualità, destina la rata del contributo statale di cui al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, per la parte riferita ai servizi interurbani, all'ammortamento di un mutuo novennale finalizzato alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi interurbani riferiti al periodo 1987-1993 delle aziende interessate»;

h) all'art. 11, comma 6, le parole «decreto-legge 28/1995» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204»;

i) all'art. 13 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Per il 1996 i costi economici standardizzati per la determinazione dei contributi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano sono definiti secondo la procedura di cui al comma 1 e sono proporzionali alle risorse relative al fondo nazionale trasporti indicate nella tabella esplicativa dei trasferimenti statali alle regioni a Statuto ordinario», (tabella B), allegata al disegno di legge collegato al progetto di legge finanziaria 1996, nonché alle risorse integrative previste dalla presente legge»;

j) all'art. 15, comma 3, le parole «fino al 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 1996»;

m) l'art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le tessere gratuite di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validità al 31 dicembre 1996»;

n) all'art. 16, comma 3, il periodo «a decorrere dall'1° gennaio 1996 e comunque dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6» è sostituito dal seguente: «a decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6»;

o) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 è, a parità di servizio, erogato, pari alle quote erogate per l'anno 1993. A decorrere dall'anno 1995 l'ammontare dei trasferimenti sarà, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse statali relative al fondo nazionale trasporti»;

p) all'art. 19 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Il termine di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 per la presentazione della domanda di contributo di esercizio per l'anno 1996 è prorogato al 31 dicembre 1995».

Art. 2.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale costituisce una commissione, composta da 6 consiglieri regionali, con il compito di monitorare tutte le iniziative di attivazione della legge regionale 25 marzo 1995 n. 13, e di effettuare periodici incontri con il settore della giunta regionale competente in materia di trasporti.

2. La commissione dura in carica 6 mesi alla fine dei quali presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento dei procedimenti e degli adempimenti previsti dalla legge regionale 13/95; la commissione, dopo la presentazione della suddetta relazione può essere prorogata per i successivi 6 mesi.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1996 le seguenti spese:

a) L. 75.000.000.000 quale integrazione dei contributi di esercizio agli enti ed imprese di trasporto pubblico di persone per il 1996;

b) L. 8.000.000.000 per le minori entrate derivanti, nell'anno 1996, alle aziende di trasporto pubblico locale, dalle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma pari a complessive L. 83.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. All'onere derivante dalle contrazioni di mutui previsti per un valore massimo di L. 120.000.000.000 di cui all'art. 11 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13, così come modificato dalla presente legge, valutato in L. 20.000.000.000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Per gli esercizi successivi, il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 4.2.1. «Servizi di trasporto».

5. Allo stato di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 17 febbraio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1995 e vistata dal Commissario del governo con nota del 7 febbraio 1996, prot. n. 21502/687).

96R0271

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1996, n. 4.

Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle aziende USSL ed ospedaliere della Lombardia.

(Pubblicata nel 1° supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 22 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la necessaria certezza nella direzione e gestione delle aziende USSL e ospedaliere, avuto riguardo all'andamento del contenzioso giurisdizionale, non ancora definito, in merito alle nomine dei direttori generali delle aziende suddette e fino alla nomina dei direttori generali delle nuove aziende individuate con la legge del riordino del sistema sanitario lombardo, la giunta regionale

nomina un commissario straordinario nelle aziende USSL e ospedaliere in cui la carica di direttore generale risulti vacante in seguito a provvedimento del giudice amministrativo.

2. La nomina del commissario straordinario è effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le aziende sanitarie la cui direzione generale risulti vacante alla stessa data, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui si verificasse la vacanza.

3. Il commissario straordinario è individuato nel direttore generale facente funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero nel più anziano di età tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario alla data del verificarsi della vacanza del posto di direttore generale.

4. Il commissario straordinario così come individuato nei precedenti commi, conserva l'incarico e le funzioni precedentemente ricoperte, nonché il trattamento economico in godimento.

Art. 2.

1. In caso di vacanza della carica di direttore generale per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 1, la giunta regionale può nominare un commissario straordinario; in tal caso il commissario straordinario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1994, n. 590. Allo stesso è attribuita un'indennità, da determinarsi con provvedimento della giunta regionale, in misura non superiore a quella del direttore amministrativo o sanitario della relativa USSL.

Art. 3.

1. La fase commissariale di cui alla presente legge non può comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 17 febbraio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 7 febbraio 1996, prot. n. 20802/688).

96R0272

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1996, n. 4.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 11 gennaio 1996, n. 1: «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 5 marzo 1996)

(Omissis).

96R0238

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 1.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14 del 19 marzo 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e competenze

1. Il presente regolamento disciplina le autorizzazioni e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in esecuzione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), e successive modificazioni.

2. Le competenze attribuite alla Provincia ai sensi della legge n. 264/1991 sono esercitate dalla Regione a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta).

3. L'attuazione del presente regolamento spetta alla struttura competente in materia di trasporti.

Art. 2.

Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Il programma delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 2 della legge n. 264/1991, come modificato dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 3.

Nuove autorizzazioni

1. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto vengono rilasciate nel rispetto della programmazione numerica e territoriale di cui all'art. 2.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, redatta in carta legale con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), deve essere presentata alla struttura competente in materia di trasporti.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale l'interessato (tutti i soci, in caso di società di persone; il titolare, in caso di ditta individuale; i soci accomandatari, in caso di società in accomanda semplice o accomanda per azioni; gli amministratori, per ogni altro tipo di società) attesta di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea residente in Italia;

2) avere raggiunto la maggiore età;

b) dichiarazione temporaneamente sostitutiva di certificazione nella quale l'interessato attesta:

1) di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

2) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

3) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e di non avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di fallimento;

c) attestazione di idoneità professionale;

d) copia dell'atto costitutivo della società;

e) elenco del personale esecutivo;

f) duplice copia dell'elenco delle tariffe applicate;

g) copia autenticata del contratto di locazione registrato o del titolo comprovante la disponibilità dei locali;

h) pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale di ciascun vano;

i) certificato dell'autorità sanitaria locale attestante che i locali sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, o relazione a firma del tecnico abilitato, attestante gli estremi della licenza o concessione edilizia e che i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche;

m) attestazione comprovante il possesso della capacità finanziaria.

4. La struttura competente in materia di trasporti provvede, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, all'istruttoria della medesima, effettuando anche apposito sopralluogo dei locali e verificando altresì la conformità della domanda al programma regionale di cui all'art. 2, ed acquisisce d'ufficio i seguenti documenti:

a) iscrizione all'Ufficio registro ditte, per le società;

b) comunicazioni previste dalla normativa antimafia;

c) certificati dei carichi pendenti;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato fallimentare.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso dal momento della richiesta della documentazione fino all'acquisizione della medesima.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il richiedente, a pena di decadenza, deve produrre entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura competente in materia di trasporti, la seguente ulteriore documentazione:

a) originale del versamento del deposito cauzionale;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa.

7. Il dirigente della struttura competente in materia di trasporti, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, provvede, previa verifica, da parte della struttura stessa, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, al rilascio dell'autorizzazione.

8. Le domande vengono esaminate osservando il criterio cronologico della data di presentazione e del numero di protocollazione.

Art. 4.*Locali*

1. I locali in cui si svolge l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto debbono essere conformi, oltre che alla specifica normativa in materia, alla normativa edilizio-urbanistica, anche in relazione al profilo dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di consulenza possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto, oltre ai compiti e adempimenti relativi alla consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, anche le altre attività che abbiano stretta attinenza con la circolazione dei mezzi di trasporto, quali lo svolgimento di pratiche assicurative.

4. Il trasferimento di sede degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, compresi quelli che già esistevano alla data di entrata in vigore della legge n. 264/1991, è soggetto ad autorizzazione del dirigente della struttura competente in materia di trasporti.

5. Ai fini dell'autorizzazione al trasferimento, il richiedente deve presentare domanda in carta legale con firma autenticata corredata dalla seguente documentazione:

a) pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, redatta e firmata da un tecnico iscritto ad albo professionale, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale di ciascun vano;

b) certificato dell'autorità sanitaria locale attestante che i locali sono rispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, o relazione a firma del tecnico abilitato, attestante gli estremi della licenza o concessione edilizia e che i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche;

d) copia autenticata del contratto di locazione registrato o del titolo comprovante la disponibilità dei locali.

6. Il dirigente della struttura competente in materia di trasporti, previa istruttoria della struttura stessa, diretta altresì a verificare la conformità del trasferimento al programma regionale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, provvede al rilascio della autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il termine è sospeso per il periodo necessario all'acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni.

Art. 5.*Idoneità professionale*

1. Il titolo di idoneità professionale può essere utilizzato in numero di società e/o imprese non superiore a due.

2. Nel caso in cui siano ammesse in istruttoria più domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, hanno priorità quelle presentate da parte di imprese o società l'idoneità professionale del cui titolare non sia stata utilizzata per ottenere precedenti autorizzazioni.

Art. 6.*Tariffe*

1. Le tariffe minime e massime praticate dalle imprese o società di consulenza devono essere presentate annualmente, ed al momento di ogni variazione, alla struttura competente in materia di trasporti.

2. La presentazione deve avvenire mediante produzione dell'elenco delle tariffe in duplice copia.

3. La struttura competente in materia di trasporti provvede a restituire una copia dell'elenco debitamente vidimata, per l'affissione nei locali delle società o delle imprese.

Art. 7.*Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete alla Regione, a mezzo della struttura competente in materia di trasporti ed ai Comuni.

2. I Comuni in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e nell'applicazione delle tariffe, o di altri abusi, comunicano formalmente alla struttura competente in materia di trasporti le irregolarità o gli abusi riscontrati.

3. Alla diffida nei confronti degli enti o società che nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abbiano commesso irregolarità o abbiano violato l'obbligo di osservare le tariffe minime e massime provvede il Presidente della Giunta regionale, previo rapporto redatto dalla struttura competente in materia di trasporti.

4. In tutte le ipotesi in cui la legge n. 264/1991 prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecunaria si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale. Alla contestazione provvedono, oltre all'autorità di pubblica sicurezza ed agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, funzionari della struttura competente in materia di trasporti.

5. La sospensione e la revoca delle autorizzazioni sono disposte con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti, sulla base di apposito rapporto della struttura stessa, contenente la specifica illustrazione dei fatti e delle infrazioni commesse.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge n. 264/1991, per irregolarità persistenti si intende il mancato adempimento di un obbligo imposto nell'atto di diffida di cui al comma 3 nel termine in esso previsto, e per irregolarità ripetute la commissione di una analoga irregolarità dopo la diffida o di qualsiasi altra irregolarità per altre tre volte nei tre anni dall'accertamento della prima.

7. Esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 8.*Trasferimento dell'attività e trasformazioni societarie*

1. In caso di trasferimento dell'attività a qualsiasi titolo, compreso il conferimento in una società subentrante, l'autorizzazione è rilasciata al soggetto subentrante previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto subentrante deve produrre domanda, in carta legale autenticata corredata della documentazione di cui all'art. 3, ad eccezione di quella prevista alle lettere f), g), h) ed i).

3. Alla domanda deve essere allegata copia autenticata dell'atto di cessione o di conferimento di azienda.

4. Per quanto non espressamente previsto si applica la procedura prevista nell'art. 3.

5. È fatto obbligo a chi trasferisce l'attività di restituire l'autorizzazione alla struttura competente in materia di trasporti entro dieci giorni dalla comunicazione attinente alla revoca dell'autorizzazione sostituita.

6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica, in quanto compatibile, per i casi di trasformazione societaria (ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci amministratori se si tratta di società semplice o società non avente personalità giuridica, del legale rappresentante se si tratta di società avente personalità giuridica) e di trasformazione da ditta individuale a società.

7. In tutti i casi previsti nel presente articolo il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, che l'attività sarà continuata nei medesimi locali già costituenti la sede dello studio di consulenza e produrre attestazione dell'autorità sanitaria locale in ordine alla rispondenza dei locali stessi alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

8. La disciplina prevista nel presente articolo si applica anche ai trasferimenti di attività e alle trasformazioni operate dai soggetti che gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club uffici di assistenza automobilistica.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti di cui all'art. 5 della legge n. 264/1991, concernente la disciplina dell'esame di idoneità professionale, il cui superamento funge da presupposto per ottenere l'attestato di idoneità professionale, si prescinde dal requisito di idoneità professionale e ai richiedenti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge n. 264/1991, come modificata dalla legge n. 11/1994, viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto fino al superamento dell'esame nel corso della prima o della seconda sessione di esame. Il richiedente deve produrre alla struttura competente in materia di trasporti, entro trenta giorni dal superamento dell'esame, l'originale dell'attestato di idoneità professionale. La mancata produzione comporta la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione.

2. L'attestazione del pagamento del contributo una tantum, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991, per le autorizzazioni rilasciate prima dell'emanazione del decreto previsto nel medesimo articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, alla struttura competente in materia di trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3. In attesa dell'emanazione del decreto che prevede la definizione dell'importo minimo e dell'importo massimo delle tariffe, le agenzie applicano le tariffe approvate dalla struttura competente in materia di trasporti.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 febbraio 1996.

VIÉRIN

96R0264

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 10.

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 1996)

(Omissis).

96R0234

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 11.

Prima integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 3 aprile 1996)

(Omissis).

96R0305

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 12.

Terza integrazione alla legge regionale 9 novembre 1995, n. 81: «Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 3 aprile 1996)

(Omissis).

96R0306

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 8.

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49: «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane».

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 è sostituito dal seguente:

«1. Il 30 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto è erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza è erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° marzo 1996

MORI

96R0300

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1996, n. 9.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo mensile costituito da una quota variabile determinata nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica:

- a) lire 2.000.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri;
- b) lire 1.000.000 per ogni Consigliere da quattro fino a dieci Consiglieri;
- c) lire 700.000 per ogni altro Consigliere dall'undicesimo».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 4

1. L'articolo 4 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Liguria.

2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento con i contributi di cui all'articolo 2.

3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono destinati a:

- a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi;
- c) le spese per eventuali consulenze;
- d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1;
- e) le spese per le indennità di missione spettanti al personale dei Gruppi consiliari».

Art. 3.

Inserimento di nuovo articolo

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Capigruppo consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'articolo 4 circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno, precedente.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare il cui Capogrupo ne assume la responsabilità; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto.

3. Il rendiconto delle spese deve essere successivamente approvato dall'Ufficio di Presidenza previa verifica della Commissione di cui al comma 4 ed allegato alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. È costituita una Commissione consiliare eletta all'inizio di ogni legislatura. La Commissione è composta:

dal Presidente del Consiglio, o da membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede;

da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato a due.

5. La Commissione verifica la regolarità dei rendiconti.

6. L'omessa trasmissione dei rendiconti nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare».

Art. 4.

Modifica della tabella di cui all'articolo 5

1. La tabella di cui all'articolo 5 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

TABELLA (articolo 5)

Qualifica del personale	Non sup. a 8	Non sup. a 6	Totale
Fino a 2 Consiglieri	1	1	2
da 3 a 4 Consiglieri	1	2	3
da 5 a 6 Consiglieri	2	2	4
da 7 a 8 Consiglieri	2	3	5
da 9 a 10 Consiglieri	2	4	6
da 11 a 12 Consiglieri	3	4	7
oltre 13 Consiglieri	3	5	8

Art. 5.

Modifica dell'articolo 7

1. L'articolo 7 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. I Gruppi consiliari che non possano, ovvero non intendano avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione, ovvero che se ne avvalgano solo per una parte del contingente numerico loro spettante, possono avvalersi di personale esterno a termine e riceverlo per ogni unità un finanziamento mensile equivalente all'importo lordo che deriva dall'applicazione degli elementi di seguito elencati, riferiti per la sola quantificazione al personale di cui alla tabella allegata:

a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base, eventuali somme per vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale per i relativi livelli assegnati;

b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione, rapportato ai dipendenti di cui alla tabella allegata e quantificato mensilmente;

c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali, divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore, divisore orario pari a 156 ore-mese, divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali;

d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;

e) 13 mensilità riconosciute;

f) perequazione contributiva INPS, SSN, ritenute IRPEF a carico del datore di lavoro.

2. La Regione, all'inizio di ciascun mese, consegna ai Gruppi consiliari dei tickets mensa per il personale esterno dell'importo corrispondente a quello di cui fruiscono i dipendenti della Regione e in numero pari al numero dei giorni lavorativi moltiplicato per ogni unità di personale di cui alla tabella allegata.

3. Nel caso di assenza per malattia ed infortunio viene assicurata al dipendente del Gruppo la retribuzione prevista per i dipendenti della Regione; l'eventuale eccedenza non corrisposta dall'INPS è a carico della Regione stessa.

4. Nel rispetto dell'ammontare complessivo definito dai commi 1 e 2, i Gruppi consiliari hanno facoltà di avvalersi di personale anche part-time.

5. I Gruppi consiliari utilizzano il finanziamento di cui ai commi 1 e 2 sia per le spese di prestazione d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale.

6. Il finanziamento è corrisposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale documentato da lettera di incarico o contratto di assunzione con i relativi documenti di paga consegnati.

7. Annualmente vengono effettuati, da parte dei Gruppi, i rendiconti necessari e di conseguenza vengono operati dall'Ufficio di Presidenza eventuali conguagli o restituzioni».

Art. 6.

Modifica dell'articolo 8

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Il Capogruppo sovrintende all'osservanza dell'orario di lavoro».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1º marzo 1996

MORI

96R0301

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1996, n. 10.

Modifica alla legge regionale 1º settembre 1995, n. 46 in materia di cave e torbiere. Proroga termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1995, n. 46 è prorogato al 31 dicembre 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1º marzo 1996

MORI

96R0302

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1996, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5: «Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezature».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 «Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezture».

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezture) è così sostituita:

«d) la formulazione di proposte per il miglioramento e la valorizzazione del percorso e delle strutture ricettive dell'Alta Via dei Monti Liguri agli enti competenti in materia».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«3. In particolare l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri redige ed aggiorna annualmente una proposta di programma che individua le iniziative e gli interventi per la manutenzione e il miglioramento dell'itinerario, il potenziamento dei posti tappa, la promozione e la valorizzazione del percorso».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente comma:

«4. La proposta di programma è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile».

Art. 2.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis
Programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri

1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, con riferimento alla proposta formulata dall'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, approva ogni anno il programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri relativo alle iniziative ed agli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 10, individuando i contributi volti alla realizzazione delle iniziative e degli interventi ritenuti prioritari, i soggetti destinatari degli stessi, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto

al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, del capitolo 2513 "Contributi per l'attuazione del programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri" con lo stanziamento di Lire 100.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1º marzo 1996

MORI

96R0303

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1996, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 sulle procedure di programmazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 27 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica al Capo I e all'art. 1

1. La denominazione del Capo I è così sostituita:

«Disposizioni generali»

2. La rubrica dell'art. 1 è così sostituita:

«Finalità»

Art. 2.

Modifica all'art. 4

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«h) gli atti regionali di programmazione di settore o intersettoriale, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

«2. Gli atti della programmazione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 devono contenere apposita specificazione che evidenzia i rapporti con il quadro programmatorio regionale vigente».

Art. 3.

Modifica all'art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 7 è così sostituito:

«2. Le strutture regionali, nel formulare le proposte per la formazione del bilancio, inseriscono le proposte incluse nel Piano degli interventi».

Art. 4.

Modifica all'art. 15

1. Il comma I dell'art. 15 è così sostituito:

«1. Ai fini del coordinamento delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale si costituisce in Comitato della programmazione, a cui partecipano i componenti della Direzione generale della Giunta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Partecipa alle riunioni del Comitato, in qualità di segretario, un dirigente, o suo delegato, della struttura competente in materia di Programmazione.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) agli atti regionali di programmazione di settore o intersettoriale, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale;

f) all'attività di ricerca, di supporto alla elaborazione degli atti di programmazione di cui all'art. 4, svolta nell'ambito regionale».

3. I commi 7 e 8 dell'art. 15 sono così sostituiti:

«7. Nell'espletamento delle attività del Comitato, la Direzione generale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26, fornisce il supporto per l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzando e coordinando le attività regionali, con l'ausilio degli staff della Direzione generale».

4. Il comma 9 dell'art. 15 è così sostituito:

«8. La struttura competente in materia di Programmazione cura lo svolgimento delle attività istruttorie e i servizi di segreteria del Comitato della Programmazione».

Art. 5.

Modifica all'art. 16

1. Il comma 3 dell'art. 16 è così sostituito:

«3. Il Comitato scientifico è composto da esperti in numero da cinque a sette, particolarmente qualificati in discipline economiche e finanziarie, giuridiche e amministrative, sociologiche, urbanistiche ed ambientali nonché nei diversi settori socio-economici di interesse regionale e da un dirigente — o suo delegato — della struttura competente in materia di programmazione, in qualità di segretario.

2. Il comma 4 dell'art. 16 è così sostituito:

«4. Il Comitato scientifico, quando svolge funzioni istruttorie, su richiesta del Presidente del Comitato stesso, è integrato dai dirigenti delle strutture competenti in materia di bilancio, urbanistica ed ambiente nonché delle eventuali altre strutture interessate.

3. Il comma 8 dell'art. 16 è così sostituito:

«8. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente del Comitato della programmazione, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari regionali ed esperti esterni, in particolare i direttori, o loro delegati, dell'Istituto ligure di ricerche economiche e sociali (Ilres) e della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (Filse)».

Art. 6.

Modifica all'art. 17

1. Il comma 7 dell'art. 17 è così sostituito:

«7. La struttura competente in materia di Programmazione svolge i compiti di segreteria del Comitato».

Art. 7.

Modifica all'art. 19

1. Il numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'art. 19 è così sostituito:

«2) dal dirigente generale competente per materia e da un dirigente della struttura competente in materia di Programmazione o loro delegati;».

Art. 8.*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis

Osservatorio socio economico

1. Al fine di rendere sistematico il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali alla definizione della politica di programmazione regionale, la Regione si avvale dell'Osservatorio socio economico regionale, già costituito ai sensi della legge regionale 11 giugno 1984 n. 31, di seguito denominato OSE, quale sede permanente di rilevazione congiunturale dell'evoluzione del sistema economico e sociale ligure e di confronto e partecipazione sull'impostazione delle politiche conseguenti da adottare. L'OSE, attraverso la raccolta, l'organizzazione e la diffusione delle informazioni economiche, è volto a rafforzare la capacità di governo della Regione e del sistema delle autonomie locali liguri, fornendo al tempo stesso elementi per il confronto con le parti sociali.

2. L'OSE svolge i seguenti compiti:

a) valuta lo stato e le tendenze, strutturali e congiunturali, dell'economia ligure come supporto alla formazione e all'aggiornamento del Quadro di riferimento del Programma regionale;

b) valuta gli effetti delle politiche regionali già adottate o da adottare in funzione, in particolare, della formazione del Piano degli interventi del Programma regionale;

c) valuta gli effetti delle scelte adottate dai soggetti diversi dalla Regione.

3. Il Comitato consultivo economico e sociale, di cui all'art. 17, i centri di ricerca, di informazione e di analisi economica risultanti a livello regionale, nonché le Province, i Comuni e le Comunità montane costituiscono la sede permanente di confronto e di partecipazione per l'attività dell'Osservatorio. A tale fine vengono organizzati incontri periodici durante l'anno chiamati «Forum» ed un'Assemblea annuale. I risultati dell'attività dell'OSE vengono resi pubblici attraverso periodiche pubblicazioni».

Art. 9.*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis

Strumentazione e assistenza tecnica

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione generale la Giunta regionale si può avvalere dell'apporto dell'Università, dell'ILRES, della FILSE o di altri qualificati istituti di ricerca, nonché di organismi ed esperti di elevata capacità professionale in materia sociale, economica e territoriale, al fine di assicurare, in stretta intesa con la struttura competente in materia di Programmazione e pur nell'autonomia dell'attività di ricerca del soggetto incaricato:

a) la strumentazione tecnica per l'espletamento dei compiti dell'OSE di cui all'articolo 19 bis;

b) la funzione di assistenza tecnica generale, nonché con riferimento alla gestione dello strumento della valutazione di efficacia di cui all'art. 8».

Art. 10.*Modifica all'art. 32*

1. Il comma 1 dell'art. 32 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 32 diventa comma 1.

3. Il comma 3 dell'art. 32 è così sostituito:

«2. Agli oneri relativi all'attività di programmazione generale si provvede con i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

per le attività riguardanti la strumentazione tecnica per l'espletamento dei compiti dell'OSE, con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, iscritti al capitolo 0660 "Spese per osservatorio socio-economico regionale";

per le attività relative all'assistenza tecnica generale, nonché con riferimento alla gestione dello strumento della valutazione di efficacia con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0661 "Spese per l'assistenza tecnica alle attività di programmazione».

Art. 11.*Modifica all'art. 33*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 è aggiunto il seguente:

«3. Fino al momento della costituzione del Comitato scientifico per la programmazione, di cui all'art. 16, le funzioni ad esso assegnate sono svolte dalla Direzione generale della Giunta, eventualmente integrata da esperti nelle discipline di cui all'art. 16 comma 3. I compensi degli esterni sono definiti secondo le procedure indicate all'art. 16 comma 9».

Art. 12.*Abrogazioni*

1. L'art. 34 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 e la legge regionale 11 giugno 1984 n. 31 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 marzo 1996

MORI

96R0346

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 16.**

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 181 della legge regionale 7/1988

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:

«c-bis) cura la trattazione degli adempimenti relativi agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale».

Art. 2.

Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili e degli accessori

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
Compensazione delle altezze

1. Per il recupero o la ristrutturazione di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,30 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.

2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.».

2. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge regionale 44/1985, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 37, è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.».

Art. 3.

Norme in materia di edilizia convenzionata

1. In via di interpretazione autentica degli articoli 8, primo comma, lettera e), 86 e 133 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per il settore dell'edilizia convenzionata di cui ai Titoli VII e IX della legge stessa, possono essere concessi anche in assenza della convenzione tipo di cui all'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 e dell'articolo 96 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, purché gli interventi oggetto di finanziamento siano disciplinati da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'Operatore, che esplicitamente richiami l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata.

2. La convenzione tipo di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 deve essere approvata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di quella prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 ed a tal fine deve, tra l'altro, contenere quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133 della legge regionale 75/1982 medesima.

3. Fino all'approvazione della convenzione tipo regionale di cui al comma 2, il prezzo di cessione ed il canone di locazione degli alloggi sono determinati in sede di stipula della convenzione tra Comune ed Operatore.

Art. 4.

Modificazioni degli articoli 7 e 7-ter della legge regionale 20/1983

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annuali costanti per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei ministri dei culti religiosi.».

2. Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.».

Art. 5.

Modificazione della legge regionale 28/1995

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'intervento di recupero è esteso agli edifici realizzati in Monfalcone, di proprietà della Fincantieri, denominati «Lapayowsker» e «Casa Mazzoli» aventi le stesse caratteristiche architettoniche di cui al comma 1.».

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991

1. All'articolo 128, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole «nella medesima data».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'entrata in vigore del piano regolatore comunale comporta, per il territorio da esso disciplinato, la decadenza del piano regolatore intercomunale.».

Art. 7.

Sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive

1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore delle attività estrattive di sabbie e ghiaie, i procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/1992, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sono sospesi fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti autorizzativi ricadenti negli articoli 1 e 4 della legge regionale 25/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale 22/1987

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale tra il momento della disponibilità del bene ed il momento di erogazione del contributo, vengono comunque corrisposte le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità contributive fissato nel provvedimento di concessione del contributo.

6-ter. Qualora i beni acquisiti siano di natura facilmente deperibile e facciano parte di una universalità di fatto, la corresponsione delle quote di contributo può avvenire comunque integralmente, pur in presenza di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei beni acquisiti, purché i beni non più disponibili siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova acquisizione. In via transitoria per i beni non più disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro sostituzione deve avvenire entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore.».

Art. 9.

Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale 5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995

1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole «limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983» sono sostituite dalle parole «limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai sog-

getti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983».

Art. 10.

Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali

1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è esteso alle opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Modificazioni della legge regionale 31/1989

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, dopo le parole «Università della terza età» sono aggiunte le parole «comunque denominate e che indirizzano la loro attività a favore degli anziani».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1989, dopo le parole «Università della terza età» sono aggiunte le parole «comunque denominate» e dopo le parole «Associazioni nazionali delle università della terza età» sono aggiunte le parole «o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera».

Art. 12.

Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge regionale 15/1984

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e) della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 1994 e 1995 per importi inferiori all'ottanta per cento del contributo richiesto con il preventivo presentato ai sensi del terzo punto del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15/1984 possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, anche ove gli stessi abbiano svolto minori lavori rispetto al preventivo, ma documentino una spesa almeno superiore del venti per cento a fronte del contributo ottenuto.

2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a riconfermare il contributo concesso, determinando contestualmente la somma da rendicontare e fissando i nuovi termini per la presentazione del rendiconto previsto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15/1984.

Art. 13.

Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale 60/1976

1. All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, dopo le parole «opere d'arte di particolare pregio» sono aggiunte le parole «nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089».

2. All'articolo 50, terzo comma, della legge regionale 60/1976, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 57/1979, prima delle parole «Le opere d'arte» sono inserite le parole «I beni culturali e».

Art. 14.

Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione nel registro è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento qualora richiesto ed entro termini di tempo prefissati, ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.».

Art. 15.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 49/1993

1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole «ed alle prestazioni effettivamente occorrenti».

2. I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

«6. Le incentivazioni sono erogate dall'Ente gestore del servizio sociale di base in presenza delle seguenti condizioni:

a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;

b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8.».

«11. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza del nucleo familiare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

12. Le istanze presentate sono istrutte dall'Ente gestore del servizio sociale di base che considera preliminarmente la possibilità di assolvimento delle finalità di cui al comma 1 tramite il potenziamento dei servizi domiciliari. All'onere relativo alle istanze non diversamente soddisfribili in tutto o in parte, si provvede con i fondi previsti dal presente articolo ripartiti ai sensi del comma 12-bis.

12-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza sociale, ripartisce tra gli Enti gestori del servizio sociale di base che ne hanno fatto domanda, le disponibilità finanziarie per la quota del cinquanta per cento secondo la popolazione maggiorenne residente in ciascun ambito territoriale, e per la restante quota del cinquanta per cento secondo il numero delle domande presentate e ammesse a contributo nell'anno precedente.

12-ter. Per l'anno 1996 le domande alle quali fare riferimento sono quelle inviate dai Comuni nell'anno 1995.

12-quater. Entro i termini stabiliti con il provvedimento di assegnazione delle risorse, l'Ente gestore deve far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione analitica sui risultati raggiunti con l'indicazione delle spese sostenute.».

3. Per l'anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 49/1993

1. L'articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

1. Il tutore dei minori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato ha ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.».

Art. 17.*Integrazione della legge regionale 49/1993*

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 49/1993, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 20-bis

1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.

5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.

6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.

7. La dotazione organica dell'Ufficio del tutore dei minori ed i locali sono forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, valutando l'utilizzazione, nei limiti possibili, della struttura centrale e periferica dell'Ufficio del Difensore civico. L'eventuale assegnazione del personale è effettuata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il tutore dei minori, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico.

Art. 20-ter

1. Al tutore dei minori spettano l'indennità di presenza pari al sessanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20-ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità».

Art. 18.*Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981*

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.*Indennità di presenza e di trasferta*

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.».

Art. 19.*Modificazioni della legge regionale 42/1978*

1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dal presidente dell'I.R.Fo.P., che lo presiede;».

2. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 42/1978, la lettera b) è abrogata.

3. All'articolo 34 della legge regionale 42/1978, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 76/1982, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente dell'I.R.Fo.P. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale. Al Presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'Istituto.».

Art. 20.*Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 45/1988*

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.*Istituto regionale per la formazione professionale*

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4.».

Art. 21.*Conferma di impegni di spesa*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione al Consorzio di bonifica Pianura Isonzina per opere pubbliche a carico della Regione, già collaudate, ancorché carenti di titolo per irruziali variazioni delle opere di progetto intervenute nel corso di esecuzione dei lavori.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione dalla Regione al Consorzio di bonifica Stradalta, ora Ledra-Tagliamento, per la sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto plurirriguo in un comprensorio del Medio Friuli denominato «Basiliano», già collaudati, ancorché carenti di titolo per annullamento giurisdizionale, sopravvenuto in corso d'opera, del decreto di concessione originario.

Art. 22.*Ridefinizione dell'ambito di applicazione della legge regionale 56/1978*

1. Le sovvenzioni sulle spese riguardanti la gestione ordinaria, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, non sono concesse alle cooperative e loro consorzi, costituiti da imprenditori agricoli e che, operando secondo i propri scopi istituzionali, immettono sul mercato prodotti agricoli di base o prodotti trasformati.

Art. 23.*Norme modificate ed integrative nel settore dell'agricoltura*

1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, sono abrogate.

2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole «50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale» sono sostituite dalle parole «40 per cento».

3. L'articolo 8 della legge regionale 16/1967, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 58/1975 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, è abrogato.

4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole «nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili».

5. All'articolo 29, primo comma della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, le parole «fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento» sono sostituite dalle parole «sulle spese di

costituzione e di funzionamento, nella misura del 100 per cento per il primo anno, decrescente del 20 per cento per ciascun anno successivo fino al compimento del quinto».

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, sono abrogate le parole «e l'utilizzazione».

7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole «e l'utilizzazione».

8. La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*g*) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo».

Art. 24.

Modificazioni della legge regionale 44/1983

1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Norme integrative e modificative concernenti il settore dell'industria

1. Il termine del 31 dicembre 1996, di cui all'articolo 218, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2 della legge regionale 5/1994, differito al 31 dicembre 1996 dall'articolo 175, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è differito al 31 dicembre 1998.

Art. 26.

Integrazione alla legge regionale 5/1994

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.

1-ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1-bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.».

Art. 27.

Definizione di contributi destinati alla realizzazione di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993.

1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole «nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti» sono abrogate.

Art. 28.

Modificazioni ed integrazioni di normative nel settore del turismo

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è abrogato.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole: «Tali programmi, mediante idonee convenzioni con i consorzi alberghieri, possono assumere anche il carattere di commercializzazione del prodotto turistico.».

3. Nell'allegato «A» di cui agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10/1991, nell'ambito turistico n. 6 sono inseriti i seguenti Comuni: «Frisano e Sacile».

Art. 29.

Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, l'ampliamento della superficie di vendita di cui all'articolo 6 del DPGR n. 0130 del 9 aprile 1991 è concesso agli esercizi di superficie inferiore ai 400 mq., purché non superino, con detto ampliamento, i 400 mq., fatti salvi gli esercizi autorizzati con la tabella meteorologica VIII.

2. Sono assoggettati al nulla-osta previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, gli esercizi, anche se singolarmente dotati di superficie di vendita inferiore a 400 mq., che operino in un unico edificio isolato, a prevalente destinazione commerciale, nel quale la somma delle superfici di vendita superi i 1.500 mq.

3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 41/1990, sono assimilati ai centri commerciali al dettaglio i complessi commerciali con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano di lottizzazione.

Art. 30

Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale;».

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 49/1991

1. L'articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. Indennità

1. Al Presidente del Comitato regionale di controllo compete un'indennità mensile di carica nella misura di lire 4 milioni 500 mila.

2. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica nella misura linda corrispondente al novanta per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.

3. Ai componenti compete un'indennità mensile di carica nella misura linda corrispondente all'ottantacinque per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.».

Art. 32.

Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 5/1996

1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 le parole «di cui alle lettere *c*, *d*, *e* ed *f*» sono sostituite dalle parole «di cui alle lettere *c*, *d*, *e* ed *f*».

Art. 33.*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 46/1993*

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1995, è aggiunto il seguente:

**«Art. 1-quater
Vincolo di destinazione**

1. Il soggetto beneficiario di contribuzione o sovvenzione regionale ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di dieci anni, ovvero, nel caso di contribuzione o sovvenzione pluriennale ultradecennale, per tutto il periodo previsto per l'erogazione delle medesime.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore.

4. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.».

2. All'articolo 4 della legge regionale 46/1993, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, con la legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.».

Art. 34.*Estensione dell'applicazione dell'articolo 70
della legge regionale 55/1986*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.

Art. 35.*Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio*

1. Il capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 2 «Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale» alla Rubrica n. 4 «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» nel programma «0.6.1.».

Art. 36.*Delega all'Azienda delle Foreste*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Azienda delle Foreste l'attività di gestione e di disposizione del patrimonio immobiliare regionale attribuito ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge regionale 22 maggio 1966, n. 7, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.

2. All'atto del conferimento della delega, la Giunta regionale individua i beni e specifica il rapporto che l'Azienda delle Foreste è autorizzata a costituire sui beni medesimi.

3. Sono esclusi dalla potestà di delega gli atti di disposizione che comportano una spesa od un introito superiore a lire trecento milioni.

4. Qualora l'utilizzazione di un bene del patrimonio forestale sia attribuita per il perseguimento di finalità di interesse generale da parte di soggetti pubblici o enti che operano senza fine di lucro, il canone può essere meramente ricognitivo e la cauzione può non essere richiesta.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 marzo 1996

CECOTTI

96R0296

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 17.**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35: «Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 35/1995*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirire altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei.».

Art. 2.*Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 35/1995*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 35/1995, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Alle banche convenionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa — ivi compresa l'obliterazione delle stesse — nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.».

Art. 3.*Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in «pool» che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.

2-ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2-bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1-bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 marzo 1996

CECOTTI

96R0297

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 3.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.» e presentazione periodica al Consiglio regionale di una relazione sulle partecipazioni regionali che sostengono lo sviluppo universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 21 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere al sostegno dello sviluppo organico del sistema di formazione universitaria sul territorio, è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, a partecipare alla Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.», con sede in Reggio Emilia.

Art. 2.

Quota di partecipazione

1. La Regione è autorizzata ad acquisire n. 2.000 azioni della Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.» del valore unitario di L. 100.000, per un valore complessivo di L. 200 milioni.

2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Contributi

1. La Regione può provvedere ad assegnare contributi alla Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.» a sostegno di particolari iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, nei limiti dell'oggetto statutario della società.

Art. 4.

Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione

1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.» è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 5.

Diritti societari

1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.

2. La Giunta regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.».

3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo stato della società «Reggio Città degli Studi - S.p.a.».

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, la regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la regione fa fronte entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 7.

Relazione sulle partecipazioni

La Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sul sistema complessivo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna a società, enti, associazioni e a ogni altra forma di partecipazione, che sostengono lo sviluppo del sistema universitario regionale.

2. La relazione deve essere presentata ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La relazione riferisce sui risultati conseguiti dalle partecipate e contiene valutazioni e proposte sulle opportunità del contenimento delle partecipazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 marzo 1996

BERSANI

96R0265

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 4.

Modifica della legge regionale 5 maggio 1983, n. 14: «Istituzione di borse di studio per la frequenza del "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico" in Dulno-Aurisina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 21 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 5 maggio 1983, n. 14 è così sostituito: «Istituzione di borse di studio per la frequenza ai corsi dei Collegi del Mondo Unito».

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1983 è così sostituito:

«Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna in attuazione della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale e secondo i principi degli articoli 42, 45 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per permettere la frequenza dei corsi biennali e funzionanti presso i Collegi del Mondo Unito, istituisce due borse di studio a favore di giovani residenti nella regione o figli di lavoratori della regione Emilia-Romagna emigrati all'estero».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14 del 1983 è così sostituito:

«Art. 3.

1. L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, anche tenendo conto delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti ammessi a frequentare quel Collegio e dalla Commissione nazionale per i Collegi del Mondo Unito per quelli ammessi a frequentare i Collegi all'estero».

Art. 4.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 14 del 1983 è così sostituito:

«Art. 4.

1. Le borse di studio di cui all'art. 3 sono erogate in due rate di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti di tale Collegio e dalla Commissione nazionale per gli studenti avviati all'estero.

2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e la Commissione nazionale italiana provvedono a documentare alla Regione Emilia-Romagna l'assegnazione delle borse di studio ai destinatari con i criteri di cui all'art. 2, la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari, nonché la permanenza dei requisiti necessari per l'accesso ai corsi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 marzo 1996

BERSANI

96R0266

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 5.

Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 35 del 5 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto degli interventi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno porsi anche l'obiettivo di contribuire a rimuovere le cause strutturali che sono all'origine dell'emergenza.

3. A tal fine la Regione, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove, realizza e concorre finanziariamente all'attuazione di interventi nei seguenti ambiti:

a) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al comma 1;

c) attività volte a ristabilire dignitose condizioni di vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture socio-economiche nei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1.

Art. 2.**Procedure**

1. Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di lavoro riferito all'anno successivo, individuando le priorità territoriali, i settori di intervento e gli obiettivi da raggiungere; il Consiglio approva anche criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi ad iniziative promosse da enti e organizzazioni nazionali e internazionali.

2. Il piano di lavoro di cui al comma 1 dovrà essere individuato d'intesa con le competenti autorità statali nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento così come previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Quando non realizzati direttamente dalla regione con propria strutture e risorse, gli interventi previsti nel piano di lavoro di cui al comma 1 saranno attuati con il concorso di enti e organizzazioni nazionali ed internazionali senza scopi di lucro operanti nel settore.

4. Il concorso finanziario della regione su iniziative proposte da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali non potrà superare il settanta per cento del costo complessivo del progetto.

5. Il piano di lavoro di cui al comma 1, una volta approvato, diventa parte integrante del piano di lavoro relativamente alle attività di cooperazione allo sviluppo approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 9 marzo 1990, n. 18.

6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando il rispetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può integrare il piano di lavoro di cui al comma 1, relazione ed eventi imprevisti ed imprevedibili manifestatisi successivamente all'adozione del piano.

Art. 3.*Relazioni sull'attività*

1. Annualmente la Giunta riferisce al Consiglio regionale in ordine alle iniziative realizzate ai sensi della presente legge.

Art. 4.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o sua variazione, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il piano di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 aprile 1996

BERSANI

96R0290

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6.**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, applicazioni della legge n. 352 del 23 agosto 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 35 del 3 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
FINALITÀ**

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.

**TITOLO II
RACCOLTA DEI FUNGHI***Capo I
PRINCIPI GENERALI***Art. 2.***Definizioni*

1. Ai sensi del presente Titolo si intendono:

- a) per «Enti competenti», gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
- b) per «raccolta», quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;
- c) per «territorio montano», quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.*Esercizio delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.

4. Gli enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al contenuto dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Capo II**AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALLA RACCOLTA****Art. 4.***Autorizzazione alla raccolta*

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei territori non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere al fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.

3. Gli enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.

4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.

6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.

7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:

- a) giornaliero;
- b) settimanale;
- c) mensile;
- d) semestrale;

I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.

8. Gli enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizione stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

Art. 5.

Limiti alla raccolta

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita Caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugno); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.

È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.

Art. 6.

Modalità della raccolta

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.

2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti la raccolta anche in un giorno ulteriore.

3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, in micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.

5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.

6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati.

Art. 7.

Raccolta nelle aree protette

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come «Zona A - Zona di protezione integrale» dei parchi regionali.

2. Il regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.

3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.

4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei componenti organismi di gestione.

Art. 8.

Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:

a) in zone determinate per motivi silvoculturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;

b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di Istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:

a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;

b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

Capo III

DEROGHE E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Art. 9.

Raccolta nei territori montani

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:

a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) le aree ove è conseguita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.

2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associativa e in quelli soggetti a uso civico.

3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di condizione silvoculturale dei terreni per garantire mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associativa, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

Art. 10.
Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunielli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Art. 11.
Raccolta a fini economici

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'Allegato 1.

2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di in piano di conduzione silvoculturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.

5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistono comprovati diritti di passeggiata.

6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 12.
*Autorizzazione alla raccolta
in deroga per iniziative scientifiche*

1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

Capo IV
SANZIONI

Art. 13.
Fattispecie sanzionatorie

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da L. 50.000 a L. 300.000, oltre il pagamento dell'autorizzazione giornaliera;

b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da L. 10.000 a L. 60.000, oltre il pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;

c) mancato porto dell'autorizzazione: da L. 5.000 a L. 30.000 purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione.

d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da L. 100.000 a L. 600.000, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di qualità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da L. 10.000 a L. 60.000;

f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di qualità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da L. 50.000 a L. 300.000;

g) raccolta dall'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Galinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da L. 25.000 a L. 150.000;

h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altri proprietari ed a questi pertinenti: da L. 10.000 a L. 60.000.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecunaria da L. 100.000 a L. 600.000.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecunaria da L. 100.000 a L. 600.000, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla regione o dagli enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecunaria da L. 50.000 a L. 300.000.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 1.200.000.

Art. 14.

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza.

3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di qualità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;

b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;

c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.

4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

TITOLO III COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Capo I

LAVORAZIONE E VENDITA DEI FUNGHI

Art. 15.

Vendita di funghi freschi spontanei

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciato ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 o della legge 28 marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella mercologica VI, indicata dal D.M. 4 agosto 1988, n. 357 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.

2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Unità sanitaria locale alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

Art. 16.

Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.

Art. 17.

Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato I della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. La certificazione onerosa deve indicare:

- a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
- b) eventuali istruzioni per il consumo;
- c) la data della visita di controllo sanitario;
- d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.

5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l'allegato I della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.

Art. 18.

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. La vendita di funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. 376/95, di funghi conservati di cui all'Allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della legge 426/71 o della legge 112/91, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle mercologiche I e VI indicate dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della presente legge.

3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 5 del D.P.R. 376/95 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato D.P.R.

Art. 19.

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati

1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altriimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 del DPR 376/95 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'Allegato II del DPR 376/95.

Capo II

SANZIONI

Art. 20.

Sanzioni

1. La violazione delle norme di cui al presente Titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 376/95 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000.

3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

TITOLO IV VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

Art. 21.

Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Art. 22.

Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettori micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende Unità sanitarie locali individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.

3. Gli Ispettori micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti Competenti per la svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.

4. L'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettori micologici ed agli ospedali.

5. Le aziende Unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.

6. La regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettori micologici.

TITOLO V

NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE

Art. 23.

Attività educative e promozionali

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il Cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Allegato 1 - FUNGHI SPONTANEI

1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita casearia (Ovulo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)
7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)
8. Aricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)
9. Boledus edulis e relativo gruppo (Porcino)
10. Boledus Granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boledus impolitus (Boleto)
12. Boledus luteus (Boleto giallo)
13. Boledus regius (Boleto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus Cornucopoides (Trombetta dei morti)
19. Hydnus repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. Leccinum (Tutte le specie) (Leccino, Porcinello)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Galeone, orecchione)
28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Columbetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)
36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di San Giorgio, maggiolino)
37. Tricholoma Imbricatum (Tricoloma embricato)
38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)
39. Tricholoma terreum (Moretta)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 aprile 1996

BERSANI

96R0291

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1996, n. 8.

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6: «Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto» e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 dell'8 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48.

1. La lettera *a*) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è così sostituita:

«*a*) un rimborso spese di soggiorno di L. 290.000, maggiorate di una diaria giornaliera di L. 60.000 per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei capigruppo.».

Art. 2.

Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis

Adeguamento importi

1. Gli importi riferiti al rimborso spese di soggiorno e alla diaria giornaliera di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) sono adeguati annualmente, con arrotondamento alle mille lire superiori, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48

1. L'importo relativo al rimborso delle spese di soggiorno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è determinato in L. 380.000.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi annualmente iscritti sul capitolo n. 10 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 1996

GALAN

96R0258

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1996, n. 5.

Condizioni per la concessione di servizi e contributi da parte della Regione e dei soggetti di cui al comma secondo dell'art. 16 dello Statuto regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 27 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferma restando la disciplina di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 19 e alla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, nonché alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, nei provvedimenti di concessione di servizi, di contributi o di provvidenza ed agevolazioni da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto, è inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno.

2. Nella documentazione necessaria alla richiesta di provvedimenti di concessioni o servizi è inserita l'autocertificazione dei titolari d'impresa inerenti l'obbligo di cui al comma precedente.

3. La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità delle imprese ai benefici di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. I concessionari di servizi ed i beneficiari del contributo o delle provvidenze ed agevolazioni, sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 1 da parte dei loro eventuali appaltatori subconcessionari, nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Art. 3.

1. Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti, accertate dalle competenti autorità, delle imprese che hanno ottenuto finanziamenti o servizi regionali sono comunicate all'Amministrazione regionale che potrà disporre la sospensione o la revoca della concessione o del beneficio.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, la Regione può disporre opportune forme di controllo per la verifica, in accordo con le competenti autorità, dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 della presente legge.

3. Dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 1 è data comunicazione alle competenti autorità, preposte ai controlli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 marzo 1996

BRACALENT

96R0280

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 16.

Promozione e tutela delle minoranze etniche-linguistiche di origine Greco-Albanese in Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 18
del 3 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In coerenza con lo spirito dell'art. 27 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi sanciti nell'art 5 del proprio statuto, la regione riconosce le comunità etniche e linguistiche di origine Greco-Albanese, storicamente presenti in Basilicata, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura, come disegno di vitalità per la stessa civiltà lucana e stimolo al suo arricchimento.

2. A tal fine la Regione promuove la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico della Comunità di cui al comma 1º, presenti particolarmente nei Comuni di Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale promuovendo, altresì, tutte le iniziative e incentivi necessari per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli organismi di cui all'art. 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose che legano la Comunità al proprio territorio di origine;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;

c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;

e) lo sviluppo di forme di solidarietà con il popolo d'Albania.

Art. 3.

1. Per la concessione di contributi di cui all'art. 2, possono presentare domanda:

a) i sette comuni interessati, citati all'art. 1, e le Comunità Montane d'appartenenza;

b) le associazioni culturali «Arbereshe» iscritte nell'Albo Regionale di cui alla L.R. 22/88 art. 14, che, con la loro opera documentata, dimostrino di volere contribuire alle finalità ed allo spirito della presente legge;

c) le Pro-loco regolarmente costituite e funzionanti;

d) cooperative di servizio, associazioni, istituti scolastici, istituzioni ecclesiastiche, testate giornalistiche e d'informazione radiotelevisive.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo per le iniziative previste dall'art. 2 sono presentate dai soggetti, di cui all'art. 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:

- a) da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
- b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione di altri Enti o privati.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all'art. 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base delle disponibilità previste nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica di ciascun centro municipale di cui all'art. 1.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 Dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione, anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

3. L'erogazione del contributo, che comunque è vincolato alla specifica destinazione, è disposta in due soluzioni.

a) l'80% in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui la comma 2;

b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

4. Alle iniziative realizzate con tali contributi è concesso dal Presidente della Giunta, il patrocinio della Regione e nella loro pubblicazione dovrà essere indicato «con il patrocinio della Regione».

5. La Concessione del contributo può essere revocata, con deliberazione della Giunta Regionale qualora:

a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, la accettazione del contributo;

b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto, oppure vengano accertate irregolarità od omissioni dello stesso.

6. La revoca dei contributi, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 6.

Istituto Regionale di Cultura «Arbereshe»

1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto regionale di cultura «Arbereshe», tra i soggetti individuati all'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

La Regione Basilicata all'interno del piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1º giugno 1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania.

Art. 8.***Norma transitoria***

Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo di cui all'art. 4 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.***Norma finanziaria***

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio di previsione per l'anno 1996 ed in quello degli anni successivi, viene istituito un apposito capitolo di spesa dell'importo di L. 100.000.000.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti sul cap. 7451 - Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1996 in termini di competenza e di cassa.

Art. 10.***Pubblicazione***

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 marzo 1996

DINARDO

96R0284

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 17.

Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 18
del 3 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.***Finalità della legge***

1. La presente legge è diretta a promuovere l'esercizio e lo sviluppo coordinato delle funzioni e delle relazioni tra le istituzioni democratiche territoriali della Basilicata in aderenza ai principi di autonomia, di cooperazione, di programmazione e di sussidiarietà contenuti nella legge 8 giugno 1990 n. 142, e alla Carta Europea delle autonomie locali, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

2. A tal fine essa stabilisce le norme generali di funzionamento del sistema regionale delle autonomie, disciplina i procedimenti per il riordino delle funzioni amministrative a livello locale nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione ed in quelle delegate dallo Stato, di cui all'art. 118, 2^o comma, della Costituzione, promuove e attua azioni e servizi regionali a supporto delle autonomie locali per una efficiente gestione delle funzioni amministrative decentrate.

3. L'articolazione delle competenze previste dalla presente legge risponde ad un modello organizzativo funzionale ad un rapporto di partecipazione attiva dei cittadini ed all'obiettivo di elevare l'efficienza operativa delle strutture amministrative pubbliche.

Art. 2.***Conferenza permanente delle Autonomie***

1. Al fine di contribuire alla definizione dei provvedimenti di cui alla presente legge e di consolidare le relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti Locali, è istituita la Conferenza permanente delle Autonomie, organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato che presiede;
- b) dal Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
- c) dal Presidente dell'UPI o da suo delegato;
- d) dal Presidente dell'UNCEM o da suo delegato;
- e) da cinque amministratori di enti locali designati dalla Federazione Lucana delle Associazioni automobilistiche.

2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati i Prefetti o loro delegati e possono partecipare, in relazione alla trattazione di specifiche materie, assessori regionali, dirigenti ed esperti espressamente convocati.

3. La Conferenza esprime indicazioni e pareri circa i progetti di riordino delle funzioni degli enti locali ed effettua verifiche e ricognizioni sul processo di attuazione della presente legge.

4. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste degli altri componenti dell'organismo.

5. La Conferenza ha sede presso gli uffici della Giunta regionale ed è assistita da una Segreteria tecnica interistituzionale, composta da dirigenti regionali e da esperti designati dalla Federazione Lucana delle Associazioni Autonomistiche, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. L'ufficio Enti Locali della Regione fornisce alla Conferenza ed alla Segreteria tecnica i supporti documentari ed organizzativi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

Il Dirigente dell'Ufficio Enti Locali funge da coordinatore della Segreteria tecnica.

7. È istituito presso l'Ufficio Enti Locali della Regione l'Osservatorio regionale sulle Amministrazioni locali, con compiti di proposta, di analisi e di monitoraggio della articolazione dell'esercizio delle funzioni regionali a livello locale, con particolare riferimento ai livelli di efficienza delle procedure di gestione e di erogazione dei servizi, alla loro rispondenza alle aspettative degli utenti, alla ottimale determinazione delle forme di associazione e di cooperazione tra Enti Locali.

8. La composizione, le modalità operative ed i mezzi necessari al funzionamento della Conferenza, della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio saranno determinati con delibera della Giunta regionale.

Art. 3.***Funzioni della Regione***

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di controllo e di alta amministrazione.

2. La Regione esercita altresì in maniera precipua le funzioni amministrative corrispondenti ad esigenze ed interessi di carattere unitario ed assicura l'indirizzo e il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 4.***Procedure della programmazione regionale***

1. La Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguerà le procedure della programmazione regionale di cui alla legge 31 agosto 1993, n. 47, alle previsioni della presente legge, assicurando la partecipazione attiva degli Enti Locali, anche attraverso lo strumento del partenariato, nella definizione ed attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale.

Art. 5.***Funzioni delle Province***

1. Le Province esercitano funzioni amministrative, di programmazione di interesse provinciale nelle materie di propria competenza o da esse delegate.

2. Esercitano, altresì funzioni amministrative di gestione nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con riferimento ad interessi a dimensioni provinciale o di area vasta.

3. Le Province individuano, in relazione all'esercizio di particolari funzioni all'organizzazione di determinati servizi, le dimensioni territoriali di area vasta e promuovono le più opportune forme di cooperazione con i Comuni interessati.

Art. 6.***Funzioni dei Comuni***

1. I Comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale non riservate, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge, alla Regione, alle Province o ad altri Enti Locali, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Specifiche funzioni di servizio al territorio possono essere attribuite dalle leggi regionali di riordino ai Comuni capoluoghi di provincia in ragione della loro dimensione demografica ed organizzativa.

Art. 7.***Funzioni delle Comunità Montane***

1. Le Comunità Montane esercitano le funzioni di valorizzazione e di sviluppo dei territori montani, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nel quadro delle azioni di riequilibrio economico e sociale stabilite dal Piano regionale di sviluppo, dai programmi regionali e dai piani delle Province.

2. Spetta alle Comunità Montane, inoltre, l'esercizio delle funzioni di cui al 2^o comma del successivo art. 8 quando il livello della popolazione e del territorio necessari per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi coincida con la popolazione ed il territorio delle Comunità Montane.

3. Con la legge regionale di recepimento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 i territori delle Comunità Montane verranno nuovamente rideterminati in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni della programmazione regionale o derivanti dal riordino delle funzioni degli Enti Locali.

Art. 8.***Esercizio di funzioni in forma associata***

1. I Comuni possono deliberare l'esercizio associato di funzioni delegate ai sensi della presente legge, nei modi e nelle forme previste dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 42.

2. Le leggi regionali di riordino potranno altresì, prevedere per i Comuni l'obbligo di esercizio associato di funzioni regionali delegate, quando la popolazione ed il territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

3. Le leggi regionali possono stabilire, altresì, l'obbligo di esercizio associato di funzioni regionali delegate quando i Comuni non abbiano la disponibilità di strutture e mezzi necessari e sufficienti, da individuarsi nelle medesime leggi di settore, atti ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni delegate.

4. Le leggi regionali di riordino possono prevedere incentivi ed agevolazioni per i Comuni che esercitino in forma associata le funzioni delegate.

Art. 9.***Disciplina della delega di funzioni***

1. La delega di funzioni regionali agli Enti Locali è disposta per materie e settori omogenei di materia.

2. Le leggi regionali di delega di funzioni individuano gli obiettivi da perseguire, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell'esercizio e gli eventuali modelli dell'azione amministrativa, nonché i mezzi finanziari necessari all'esercizio della delega.

3. Per l'esercizio di funzioni delegate agli Enti Locali si avvalgono di personale regionale trasferito agli Enti medesimi con le modalità prescritte dalla vigente legislazione e dai contratti di riferimento.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli Enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. Gli atti posti in essere nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo e sono imputati agli enti delegati, che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte a terzi.

6. Gli atti emanati dagli enti nell'esercizio di funzioni delegati debbono contenere espressa menzione della delega da cui derivano.

Art. 10.***Decentramento amministrativo di funzioni regionali***

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale, può essere decentrato in via amministrativa ad Enti Locali, nei casi particolari in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con l'Ente Locale e gli Enti Locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.

3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrato.

Art. 11.***Intervento sostitutivo e revoca delle funzioni***

1. Qualora l'Ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori concernenti funzioni delegate ovvero non si attenga agli indirizzi e alle direttive emanate, la Giunta regionale, avutane notizia, si sostituisce, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale, ad adempiere entro un tempo determinato.

2. La revoca di funzioni delegate nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, per legge, nei soli casi di gravi e persistenti violazioni della legge e delle direttive regionali.

3. La legge di revoca disciplina le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.

Art. 12.

Controlli sulle funzioni delegate

1. Il controllo sugli atti degli Enti Delegati ricade sotto la disciplina della L.R. 16 maggio 1991 n. 10.

2. Gli Enti Delegati sono tenuti a presentare ogni anno una relazione economica-finanziaria ed un'apposita rendicontazione relativa all'esercizio delle funzioni delegate, nei modi e nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale.

Art. 13.

Principi di collaborazione

1. La Regione e gli Enti Locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti: a tal fine essi aderiscono ad un sistema informativo integrato, dando vita ed alimentando una rete telematica multimediale diffusa su tutto il territorio e strutturata secondo i criteri di interconnessione e di accessibilità stabiliti dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

2. La Regione assicura le più idonee forme di assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti Delegati, tramite le strutture proprie e quelle degli enti strumentali operanti sul territorio.

3. In relazione all'evoluzione dei contesti normativi e alle esigenze di innovazione organizzativa delle amministrazioni del sistema regionale delle autonomie, la Regione e gli Enti Locali programmano e realizzano attività permanenti di formazione, di aggiornamento e di riconversione professionale del proprio personale, anche con la collaborazione delle associazioni rappresentative dei dipendenti degli Enti Locali, dando vita ad un polo formativo unitario sulla base degli indirizzi della Conferenza di cui al precedente art. 2.

4. Il sistema regionale delle Autonomie Locali promuove la partecipazione delle istituzioni e dei soggetti del territorio ai processi di integrazione europea ed alla socializzazione dei programmi comunitari nelle realtà locali.

Art. 14.

Norme finali

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede, con proprie leggi, all'attuazione del complessivo riordino delle funzioni degli enti del sistema delle autonomie nelle materie di cui al precedente articolo 1.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i singoli Dipartimenti Regionali provvederanno alla puntuale rilevazione delle funzioni da delegare agli Enti Locali e ad inoltrare al Presidente della Giunta una o più proposte di legge con la indicazione dei soggetti destinatari e delle modalità di attribuzione delle deleghe.

3. Fino all'approvazione delle leggi regionali di attuazione della presente legge, valgono tutte le previsioni delle leggi regionali di delega di funzioni agli Enti Locali.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Ogni norma in contrasto con quanto disposto dalla presente legge è abrogata.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge faranno carico alle dotazioni finanziarie delle leggi di settore e di riordino.

Art. 17.

Pubblicazione della legge

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 marzo 1996

DINARDO

96R0285

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1996, n. 18.

Disposizioni transitorie per l'amministrazione degli enti strumentali sottoposti a gestione commissariale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 18
del 3 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli enti strumentali della Regione nella fase di transizione verso i nuovi modelli organizzativi, i commissari degli enti strumentali della Regione, nominati ai sensi della L.R. n. 51/1995, restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi previsti dalle leggi di riforma in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, e, comunque, non oltre il 31 luglio 1996.

Art. 2.

La presente legge, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1996

DINARDO

96R0286

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1996, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio triennale 1996-1998.

(Pubblicata nel Bollettino straord. ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 4 del 17 gennaio 1996)

(Omissis).

96R0106

DOMENICO CORTESANI, direttore

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 2.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge 30 novembre 1994, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 5 del 23 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3

1. Ai fini della non immediata rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore di cui all'art. 7, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GRANDI

Visto: per il Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Il Vice Prefetto Vicario: JUNI

96R0107

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◊ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◊ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◊ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccarie, 69
- ◊ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◊ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◊ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◊ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESÀ
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◊ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raola, 69/D
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◊ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLI
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

- ◊ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

- CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◊ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

- LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15.

CESENA

- LIBRERIA BETTINI

- Via Vescovado, 5

FERRARA

- LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18

FORLI

- LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51

- LIBRERIA MODERNA

- Corso A. Diaz, 12

MODENA

- LIBRERIA GOLIARDICA

- Via Emilia, 210

PARMA

- LIBRERIA PIROLA PARMA

- Via Farini, 34/D

PIACENZA

- NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

- Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

- LIBRERIA RINASCITA

- Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

- LIBRERIA MODERNA

- Via Farini, 1/M

RIMINI

- LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA

- Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

- LIBRERIA EDIZIONI LINT

- Via Romagna, 30

- LIBRERIA TERGESTE

- Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE

- LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO

- Corso Italia, 8/F

UDINE

- LIBRERIA BENEDETTI

- Via Mercatovecchio, 13

- LIBRERIA TARANTOLA

- Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Maritima, 15

LATINA

- LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE

- Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

- LIBRERIA LA CENTRALE

- Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

- LIBRERIA DE MIRANDA

- Viale G. Cesare, 51/E-F-G

- LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA

- c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio

LA CONTABILE

- Via Tuscolana, 1027

- LIBRERIA IL TRITONE

- Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA

- Via S. Maria Maggiore, 121

- CARTOLIBRERIA MASSACCISI

- Viale Manzoni, 53/C-D

- LIBRERIA MEDICHINI

- Via Marcantonio Colonna, 68/70

- LIBRERIA DEI CONGRESSI

- Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

- Via Abruzzo, 4

TIVOLI

- LIBRERIA MANNELLI

- Viale Mannelli, 10

VITERBO

- LIBRERIA DE SANTIS

- Via Venezia Giulia, 5

- LIBRERIA "AR"

- Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI

- CARTOLERIA GIORGINI

- Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

- LIBRERIA GIURIDICA BALDARO

- Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

- Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

- CARTOLIBRERIA CENTRALE

- Via del Colli, 5

SAVONA

- LIBRERIA IL LEGGIO

- Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

- LIBRERIA ANTICA E MODERNA

- LORENZELLI

- Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

- LIBRERIA QUERINIANA

- Via Trieste, 13

BRESSO

- CARTOLIBRERIA CORRIDONI

- Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

- CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGO

- Via Milano, 4

COMO

- LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI

- Via Mentana, 15

- NANI LIBRI E CARTE

- Via Cairoli, 14

CREMONA

- LIBRERIA DEL CONVEGNO

- Corso Campi, 72

GALLARATE

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

- Piazza Risorgimento, 10

- LIBRERIA TOP OFFICE

- Via Torino, 8

LECCO

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

- Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

- LA LIBRERIA S.a.s.

- Via Defendente, 32

MANTOVA

- LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI

- Corso Umberto I, 32

MILANO

- LIBRERIA CONCESSIONARIA

- IPZS-CALABRESE

- Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

- LIBRERIA DELL'ARENARIO

- Via Mapelli, 4

PAVIA

- LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI

- Palazzo dell'Università

SONDRIO

- LIBRERIA ALESSO

- Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ◊ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- MARCHE**
- ◊ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◊ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◊ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◊ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◊ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- PIEMONTE**
- ◊ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◊ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◊ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◊ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galliberti, 10
- ◊ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◊ **TORINO**
CARTIERE MILANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◊ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◊ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◊ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Cisanzio, 18
- ◊ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◊ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◊ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◊ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228
- SARDEGNA**
- ◊ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◊ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.lli DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◊ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◊ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◊ **AGRICENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◊ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◊ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◊ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◊ **CATANIA**
LIBRERIA ARRIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◊ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◊ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◊ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGLIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimi, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◊ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 30
- ◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258
- ◊ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◊ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46 R
- ◊ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◊ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◊ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◊ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◊ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◊ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◊ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◊ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◊ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◊ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◊ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Granacci, 41
- ◊ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◊ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◊ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◊ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◊ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◊ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◊ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeotto, 43
- ◊ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1860
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 216.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrandi il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiche sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 380.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono reduplicati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti  (06) 85082149/85082221 - vendite pubblicazioni  (06) 85082150/85082276 - Inserzioni  (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 7 0 9 6 *

L. 2.800